

Tuttavia, i processi di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sono considerati procedure accettabili ai fini della valutazione di conformità dei componenti se comprendono la dimostrazione della conformità alle disposizioni in materia di prestazioni e di sicurezza di cui al presente regolamento.

Articolo 7

Verifica dei sistemi

1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all'allegato VI effettuano una verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), conformemente ai requisiti di cui all'allegato VII, parte A.

2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato VI affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato VII, parte B.

3. I processi di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 sono considerati procedure accettabili per la verifica dei sistemi se comprendono la dimostrazione della conformità alle disposizioni in materia di prestazioni e di sicurezza di cui al presente regolamento.

Articolo 8

Ulteriori requisiti per i fornitori di servizi di navigazione aerea

1. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutto il personale interessato abbia una conoscenza soddisfacente dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere.

2. I fornitori di servizi di navigazione aerea:

- a) elaborano e conservano manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;
- b) provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un'adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
- c) provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.

Articolo 9

Ulteriori requisiti per gli operatori

1. Gli operatori adottano le misure necessarie affinché il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione

delle apparecchiature di sorveglianza sia a conoscenza delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere e affinché siano disponibili a bordo le istruzioni per l'uso di tali apparecchiature.

2. Gli operatori adottano le misure necessarie affinché l'identificazione degli aeromobili in downlink sia disponibile quando lo svolgimento delle operazioni lo richiede, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

3. Gli operatori adottano le misure necessarie affinché l'impostazione dell'identificazione dell'aeromobile in downlink di cui al paragrafo 4 sia conforme al punto 7 "identificazione dell'aeromobile" del piano di volo di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione ⁽²⁾.

4. Gli operatori di aeromobili dotati della capacità di modificare l'identificazione dell'aeromobile in downlink di cui al paragrafo 2 durante il volo provvedono affinché l'identificazione dell'aeromobile in downlink non subisca alcuna modifica durante il volo, eccetto su richiesta del fornitore di servizi di navigazione aerea.

Articolo 10

Ulteriori requisiti per gli Stati membri

Gli Stati membri provvedono affinché sia garantita la conformità al presente regolamento, compresa la pubblicazione di informazioni pertinenti nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica.

Articolo 11

Deroghe

1. Per il caso specifico di zone di avvicinamento in cui i servizi di traffico aereo sono forniti da unità militari o sotto supervisione militare e allorché vincoli contrattuali impediscono l'adempimento dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2017 la data di attuazione dell'identificazione dell'aeromobile in downlink, data questa non successiva al 2 gennaio 2025.

2. Previa consultazione del gestore della rete e non oltre il 31 dicembre 2018 la Commissione può procedere al riesame delle deroghe comunicate a norma del paragrafo 1 che potrebbero avere un impatto significativo sull'EATMN.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 febbraio 2012.

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46.

